

DISEGNO DI LEGGE

Integrazione della legge provinciale sulla protezione civile: prevenzione degli incidenti da valanga

Art. 1

Introduzione dell'articolo 7 ter nella legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (legge provinciale sulla protezione civile)

1. Dopo l'articolo 7 bis della legge provinciale sulla protezione civile è inserito il seguente:

"Art. 7 ter

Prevenzione e pronto intervento in relazione agli incidenti da valanga

1. Per prevenire gli incidenti da valanga e tutelare la salute e la sicurezza in montagna su terreni innevati, anche in relazione a quant'è disposto dall'articolo 7 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune), la Provincia attua iniziative nel campo dell'informazione, dell'educazione e della formazione, rivolte alla conoscenza delle condizioni meteorologiche e nivologiche, dei fenomeni valanghivi, delle norme di sicurezza, di pronto intervento, soccorso e recupero nonché dei relativi comportamenti responsabili, compresa l'adozione da parte degli sciatori e delle persone che frequentano terreni innevati di idonei strumenti, anche elettronici, per la ricerca di persone sepolte e per il loro recupero. La Provincia promuove e sostiene interventi di segnalazione e manutenzione dei luoghi in relazione al pericolo di valanghe, nonché l'acquisto e l'installazione delle relative attrezzature, anche per il distacco artificiale delle valanghe e per la bonifica del territorio. Promuove e sostiene la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico e dei volontari della protezione civile, la sperimentazione e l'introduzione di tecniche e strumenti per la ricerca e il recupero di persone sepolte da valanghe, in collaborazione con istituti di ricerca, università e organismi nazionali e internazionali della protezione civile e del soccorso in montagna.

2. Per esercitare l'attività di controllo dei fenomeni nivo-meteorologici e per segnalare il pericolo di valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche e impianti o infrastrutture d'interesse pubblico, la Provincia può costituire commissioni locali composte da persone con particolare conoscenza della zona, esperte in materia di fenomeni legati all'innevamento. Le commissioni operano nel territorio loro assegnato e svolgono l'attività di controllo sulla base della metodologia indicata dalla competente struttura provinciale. Il regolamento determina le funzioni delle commissioni, i loro rapporti con la Provincia e con gli enti locali di riferimento, le loro modalità di composizione, i compensi e gli altri interventi a favore dei componenti, comprese le modalità di formazione e aggiornamento. Inoltre prevede la copertura delle spese per l'assicurazione contro i rischi da infortuni e per la dotazione di attrezzatura ed equipaggiamento a favore dei componenti delle commissioni.

3. Per realizzare le iniziative previste dai commi 1 e 2 la Provincia si avvale dell'apporto delle commissioni locali costituite ai sensi del comma 2, delle strutture e del personale appartenenti all'organizzazione provinciale della protezione civile, compresa la delegazione trentina del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, dell'Associazione interregionale neve e valanghe (AINEVA), dei gestori degli impianti di risalita e delle piste da sci, dei collegi provinciali delle guide alpine e dei maestri di sci, della Società degli alpinisti tridentini (SAT), della fondazione "Accademia della montagna del Trentino", prevista dall'articolo 35 quater della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), degli enti locali, degli istituti scolastici e

formativi di ogni ordine e grado, dell'Università degli studi di Trento.

4. Con regolamento la Provincia stabilisce le modalità per l'attuazione delle iniziative previste da quest'articolo, nonché gli interventi che possono essere oggetto di sostegno pubblico e i beneficiari. Il regolamento prevede che le agevolazioni siano direttamente o indirettamente funzionali agli obiettivi di sicurezza prefissati. Inoltre il regolamento disciplina:

- a) le modalità di coordinamento organizzativo fra le funzioni e attività riguardanti la tutela dell'ambiente, la pianificazione territoriale, l'igiene e sanità e la sicurezza negli ambienti di lavoro e le funzioni e attività concernenti la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle valanghe;
- b) la procedura da seguire al verificarsi di un incidente rilevante;
- c) le modalità per la formulazione di pareri e proposte da parte dei soggetti coinvolti;
- d) le procedure per la concessione di un riconoscimento al valore civile alle persone che si sono rese protagoniste di operazioni rilevanti nell'ambito del soccorso alpino, della prevenzione degli incidenti da valanga e della promozione della sicurezza in montagna, compresa la possibilità di assegnare un riconoscimento di natura economica alle famiglie delle persone che sono rimaste vittime di incidenti da valanga nell'ambito di operazioni di soccorso, di prevenzione o di sicurezza."

Art. 2 *Abrogazioni*

1. Sono abrogati gli articoli 5 e 12 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21 (Piani di ricostruzione e modifiche della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19), il comma 7 dell'articolo 29 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, l'articolo 55 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2.

Art. 3 *Disposizioni finanziarie*

1. Per attuare l'articolo 7 ter, comma 1, della legge provinciale sulla protezione civile, introdotto dall'articolo 1, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013.

2. Per attuare l'articolo 7 ter, comma 2, della legge provinciale sulla protezione civile, introdotto dall'articolo 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013 sull'unità previsionale di base 80.50.110 del bilancio provinciale.

3. Per attuare l'articolo 7 ter, comma 4, della legge provinciale sulla protezione civile, introdotto dall'articolo 1, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013.

4. Alla copertura degli oneri previsti da quest'articolo si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - spese in conto corrente, unità previsionale di base 95.5.110 del bilancio provinciale.

5. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).